



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. PD 10/2015 a carico di Lodovica Schiavetti (Minore)

Premesso che

- 1) Con atto del 10 aprile 2015, il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale richiedeva al Giudice Disciplinare di Prima Istanza Avv. Cristiano Novazio, ai sensi dell'art.35 del regolamento di Giustizia la sospensione cautelare della tesserata Lodovica Schiavetti per un periodo non inferiore a giorni sessanta;
- 2) Con provvedimento del 14 aprile 2015 il Giudice Disciplinare di Prima Istanza, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, disponeva la sospensione cautelare a decorrere dalla medesima data del 14 aprile 2015;
- 3) Con Ricorso al Giudice Disciplinare di Prima Istanza Avv. Cristiano Novazio del 24 aprile 2015, contenente il deferimento della tesserata Lodovica Schiavetti, il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale richiedeva di voler procedere nei confronti della predetta tesserata per aver consegnato uno score alterato che riportava in una buca un risultato inferiore, applicando la sanzione della squalifica temporanea del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, come previsto dall'art.40.5 n.3 del Regolamento di Giustizia, per un periodo di due mesi, avvertendo altresì che ai sensi dell'art. 40.5 n.3 e n.11 del medesimo Regolamento di Giustizia sarebbe stato possibile, entro il termine di cinque giorni, dichiarare di accettare incondizionatamente i fatti contestati e le sanzioni indicate, rinunciando al giudizio di primo grado e chiedendo l'emissione del decreto sanzionatorio;
- 4) Con comunicazione del 27 aprile 2015, il Sig. Gianmaria Schiavetti, per conto della propria figlia Lodovica, nonchè Lodovica stessa, comunicavano di accettare la sanzione della squalifica temporanea del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di due mesi.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta Avv. Antonella Terranova, in qualità di Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo alla minore Lodovica Schiavetti, ai sensi dell'art. 21 n.12 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di due mesi, decorrenti dal 14 aprile 2015 (data dalla quale decorre la sospensione cautelare disposta dal Giudice Disciplinare di Prima Istanza Avv. Cristiano Novazio).

Roma, 27 aprile 2015


Avv. Antonella Terranova